



# Circolazione stradale e FAUNA SELVATICA

***L'argomento della responsabilità per danni da collisione tra veicoli e fauna è stato oggetto, nell'ultimo ventennio, di interpretazioni e decisioni giurisprudenziali a volte contraddittorie e di difficile coordinamento.***

***Soltanto recentemente paiono essere stati posti alcuni importanti punti fermi, di cui è opportuno dare conto***

ENRICO  
GARELLI PACHNER

Dal punto di vista tecnico-giuridico, l'argomento è stato oggetto di una evoluzione interpretativa e giudiziaria che ha condotto a soluzioni a volte discordanti, che paiono tuttavia aver assunto una maggiore e definitiva uniformità negli ultimi dieci anni.

Ma partiamo per gradi, individuando i due argomenti maggiormente dibattuti: il tipo di responsabilità e il soggetto/ente che deve ritenersi tenuto al risarcimento.

Sotto il primo aspetto, ancora nei primi anni duemila non erano infrequenti sentenze che ritenevano applicabile anche in questo campo la norma generale di responsabilità civile secondo cui "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" (art. 2043 Codice Civile). Così Cass. 21.11.2008 n. 27673; Cass. 20.11.2009 n. 24547.

È evidente che tale interpretazione era da ricondurre alla vecchia concezione (anteriore agli anni settanta) della fauna come *res nullius* o comunque come patrimonio praticamente impossibile da controllare, e rendeva di fatto assai ardua la prova, da parte del danneggiato, di un concreto comportamento colposo dell'ente pubblico (regione o provincia), vista la naturale erraticità e imprevedibilità comportamentale dei selvatici.

Le soluzioni interpretative hanno iniziato a mutare più massicciamente intorno al 2010, con la sempre maggiore applicazione ai sinistri stradali dell'art. 2052 del Codice Civile. Esso stabilisce testualmente che "il proprietario di un

**L**a ampia diffusione, anche in ambienti antropizzati, della fauna selvatica, in particolare ungulati di dimensioni medio-grandi, rende di sempre maggiore attualità il problema dei danni causato dalle interferenze con le attività umane.

In particolare appare assai rilevante e in crescita, sotto l'aspetto sia quantitativo che qualitativo (gravità dei danni a persone e cose), il fenomeno dei sinistri stradali causati dalla presenza di selvatici vaganti. Particolare impatto in questo senso è da attribuire alla specie cinghiale, per la sua stessa natura di animale dalle abitudini crepuscolari e dall'ampio range di movimento.



animale (...) è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La norma è stata ritenuta applicabile in forza dello stato giuridico della fauna selvatica quale “patrimonio indisponibile dello Stato” (Legge 157/1992 e, ancor prima, Legge 968/1977), che obbliga lo Stato medesimo (o meglio gli enti pubblici statali, come vedremo) al risarcimento del danno.

Ciò non elimina il fatto che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra la presenza del selvatico e il sinistro (dovrà cioè provare la dinamica dell'incidente e che la collisione è stata causata dalla presenza e dal comportamento del selvatico) come anche l'entità patrimoniale del danno al veicolo e alle persone (attraverso preventivi, rilievi o perizie). Dovrà inoltre dimostrare, ai sensi dell'art. 2054 Codice Civile, di avere fatto tutto

il possibile per evitare il danno; quindi di trovarsi nel pieno rispetto della normativa relativa alla circolazione stradale.

È evidente che la nuova impostazione, ormai univoca e fatta propria da numerosissime sentenze della Cassazione, anche molto recenti (Cass. 12.11.2020; Cass. 15.09.2020; Cass. 06.07.2020 n. 13848; Cass. 05.11.2021; Cass. 08.06.2022 n. 18454) continua a prevedere un onere probatorio piuttosto complesso a carico di chi abbia subito il danno, ma esclude quantomeno il profilo della colpa dell'ente, che deve ritenersi responsabile per il solo fatto di essere titolare del dominio sulla fauna selvatica.

Una volta assolto l'onere di provare l'esistenza del danno e la riconducibilità dello stesso all'animale, l'ente pubblico potrà evitare o attenuare la propria responsabilità solo provando il caso fortuito: ossia dimostrando che, nonostante ogni ragionevole precauzione (cartelli segnalatori ben visibili, recinzioni, limiti di velocità), la condotta imprevedibile dello specifico capo di fauna, ovvero l'imprudenza o imperizia del conducente, hanno costituito le esclusive cause del danno.

Una simile evoluzione si è verificata anche con riguardo all'individuazione dell'ente pubblico di fatto tenuto al risarcimento. Regione o provincia?

In una prima fase storica si è ritenuto configurabile una responsabilità dell'una o dell'altra a seconda dei poteri attribuiti al singolo ente dalla normativa regionale in materia di gestione della fauna.





Non era raro pertanto ottenere sentenze diametralmente opposte con riguardo a sinistri verificatisi a pochi chilometri l'uno dall'altro, in quanto di competenza territoriale di una regione piuttosto che di un'altra.

Anche sotto questo aspetto, la giurisprudenza si è tuttavia ben preso uniformata e si attesta attualmente nel ritenere unico ente responsabile la Regione in quanto, ai sensi della legge

157/1992, essa è "titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti" (Cass. 08.06.2022 n. 18454; Cass. 06.07.2020 n. 13848; Cass. 22.06.2020

n. 12113; Cass. 20.04.2020 n. 7969; Cass. 9469/2021).

Come detto quindi, il danneggiato, ai fini del risarcimento, dovrà far riferimento esclusivamente all'ente regionale (e eventualmente, se insoddisfatto, citarlo in giudizio). Sarà quest'ultimo, eventualmente e solo qualora abbia adeguatamente delegato ad altri enti subordinati le specifiche funzioni di controllo della fauna, a dover chiamare in causa tali soggetti e rivalersi su di essi.

Tutto quanto sopra delineato vale per le vie di comunicazione di competenza pubblica (strade statali, regionali, provinciali, comunali).

Per le autostrade e/o le strade a lunga percorrenza gestite da società concessionarie private, valgono principi completamente differenti.

Con l'accesso a tali strade, regolato di norma tramite pagamento di un pedaggio, viene instaurato un vero e proprio rapporto contrattuale tra il concessionario e il viaggiatore.

Qualora quest'ultimo dovesse rivestire il ruolo di danneggiato da un sinistro, l'intera gestione del risarcimento dovrà quindi seguire i principi generali in materia contrattuale (così Cass. 13.01.2003 n. 298; Cass. 20.01.2012 n. 748).

Ciò comporta un indubbio e notevole vantaggio processuale per il conducente, in quanto egli, ai sensi dell'art. 1218 Codice Civile, dovrà dimostrare esclusivamente la conclusione del contratto (pagamento del pedaggio) e il fatto in sé della collisione con il selvatico e conseguente danno.

Sarà invece l'ente gestore, ai fini escludere la propria responsabilità ai sensi della norma medesima, a dover dimostrare che il sinistro è avvenuto per cause a sé non imputabili, e quindi per motivi derivanti da fattori su cui non poteva intervenire o che non poteva oggettivamente prevedere, pur avendo posto in essere tutte le possibili cautele.

Un'ultima puntualizzazione, a fini puramente informativi: alcuni enti regionali e provinciali istituiscono, ai fini di attenuare il fenomeno delle cause promosse a seguito dei sinistri, fondi specificamente destinati a indennizzare chi abbia subito un danno a causa della fauna selvatica.

Si tratta di somme che giuridicamente si distinguono da un risarcimento vero e proprio, in quanto prescindono dall'accertamento di profili di responsabilità, ma hanno lo scopo di compensare, spesso purtroppo solo in percentuale, il danno risentito dal conducente, senza peraltro precludere eventuali successive iniziative giudiziarie.

È pertanto consigliabile, in caso di sinistro, verificare anche tale opportunità, al fine di ottenere in tempi auspabilmente più brevi un ristoro economico, anche se parziale, in conseguenza della collisione. ■